




#### PIANO URBANISTICO COMUNALE



L.1150/1942 - L.R. 20/2000 e s.m.i

### **VARIANTE n. 3 / 2020**

### Sindaco

Carlo Perucchetti

#### Assessore all'Urbanistica

Daniele Menozzi

#### **Segretario Comunale**

Dott.ssa Anna Maria Pelosi

#### **Settore VII - Servizio Urbanistica**

Ing. Claudia Strozzi

Geom. Giulio Guido Corradini

**RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio** 

### **VAS/ValSAT**

### Rapporto ambientale elab. 3b

(integrazione all'elab. 3 del RUE Approvato)

Gennaio 2020

Adozione: delibera C.C. n. 5 del 07/02/2020

Riserve Provincia: ... Approvazione: ...

#### 1. APPROCCIO METODOLOGICIO

La Circolare illustrativa delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009 ribadisce che la ValSAT deve avere ad oggetto solo le prescrizioni del piano o delle varianti e le direttive per l'attuazione dello stesso, valutando poi gli effetti di sistema, alla luce degli esiti della valutazione dei piani sovraordinati. La ValSAT deve pertanto considerare i reali effetti sull'ambiente che derivano direttamente dalle politiche e obiettivi stabiliti dal piano o dalle varianti, oltre che dalle singole previsioni che ne derivano, tenendo conto delle interazioni di sistema che le scelte operate producono.

Sempre a fini di semplificazione e di coerenza tra i processi di pianificazione, si dispone poi che per la predisposizione della ValSAT siano utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti disponibili. Le analisi e valutazioni contenute nella ValSAT devono essere adeguate, dunque, alle conoscenze disponibili, ma anche al livello di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione. Pertanto, sempre l'art. 5, comma 3, consente all'amministrazione procedente di tener conto che "talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti". disposizione opera sia con riguardo alle previsioni del piano generale (regionale, provinciale e comunale) rispetto ai piani settoriali dello stesso livello territoriale, sia con riguardo al PSC rispetto ai piani urbanistici operativi ed attuativi, rimanendo fermo che ciascun livello di pianificazione deve garantire una compiuta valutazione dei profili e delle tematiche che attengono alla sua competenza e, ai fini dell'approvazione di ciascuno strumento, deve considerare compiutamente gli effetti delle prescrizioni e direttive stabilite dallo stesso.

Grazie a tale semplificazione, la ValSAT è ricondotta alla sua funzione essenziale, di strumento che individua, descrive e valuta i potenziali impatti solo delle effettive scelte operate dal piano e che individua le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali impatti alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano (art. 5, comma 2).

Inoltre, l'approfondimento e l'articolazione delle indagini dovrebbe essere accuratamente commisurata ai processi e alle dinamiche che si vogliono governare, stringendo un forte legame logico e interpretativo tra le conoscenze attivate e le politiche di intervento che si intendono promuovere.

Il presente Rapporto preliminare di ValSAT della Variante 2018 al RUE di Sant'Ilario d'Enza effettua una verifica della coerenza delle modifiche apportate al quadro della pianificazione comunale con le criticità del territorio e con le strategie per lo sviluppo sostenibile (analisi di coerenza interna), a partire dalle risultanze già acquisite dalla ValSAT del PSC vigente.

Il documento costituisce Rapporto Ambientale ai sensi del procedimento integrato di VAS-ValSAT previsto dall'art.5 della L.R. n.20/2000 e smi.

#### 2. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA VARIANTE

#### Art.2.1 Descrizione modifiche introdotte con la variante

Le varianti proposte si dividono in varianti di adeguamento a norme sopravvenute e varianti specifiche che modificano, seppur con un impatto minimo o trascurabile, usi, applicazione degli indici e nel caso della variante cartografica della zona PI/PIC "Bellarosa" le destinazioni urbanistiche.

#### Varianti di adeguamento

- a) Modifiche di adeguamento alla DGR 1300/2016 (attuazione del PGRA);
- b) Integrazioni di richiamo alla LR 24/2017;
- c) Modifiche di adeguamento a leggi sopravvenute.

#### Varianti specifiche

- a) Precisazioni art. 19 comma 4 "zone edificate o in corso di edificazione in base a PUA già approvati –Rc";
- b) Modifiche e precisazioni dei parametri edilizi della zona Rv art. 19 comma 6;
- c) Variante cartografica e conseguente precisazione normativa, consistente nella modifica della zonizzazione delle strade comunali in zona prevalentemente industriale artigianale (Pi) art. 23 comma 4;
- d) Integrazione degli usi nelle zone prevalentemente industriali artigianali pic/ pc, nella zone dell'insediamento commerciale di Calerno (pc) art. 23 comma 4 e art. 24 comma 3:
- e) Precisazione all'art. 28 comma 9 "Attrezzature e servizi di uso generale servizi di interesse generale G";
- f) Nuovo articolo 33 bis "zone destinate agli impianti di distribuzione carburanti", in modifica all'art. 33 comma 8;
- g) Possibilità di demolizione dei fabbricati non classificati "bene culturale".

#### Art.2.2 Coerenza delle trasformazioni introdotte nella variante al RUE

Nessuna delle modifiche introdotte è in contrasto con quanto prescritto da piani e norme sovraordinati.

Le varianti di adeguamento a norme sovraordinate non sono oggetto della presente Valutazione.

Non sussistono incongruenze tra le modifiche individuate nella Variante e il Piano Strutturale Comunale vigente.

#### 3. RAPPORTO AMBIENTALE

Si analizzano le singole varianti specifiche

# PRECISAZIONI IN MERITO ALLE "ZONE EDIFICATE O IN CORSO DI EDIFICAZIONE IN BASE A PUA GIÀ APPROVATI –RC" art. 19 comma 4

Sono stati inseriti due nuovi paragrafi che meglio disciplinano la situazione nel caso di piani formalmente "chiusi" e consolidati.

Inoltre nel caso di recupero e ristrutturazione di edifici dismessi ricompresi in piani attuativi con convenzioni scadute o non attuate, gli interventi sono assoggettati a Permesso di costruire convenzionato per la definizione delle eventuali urbanizzazioni mancanti.

Tali dispositivi sono stati introdotti al fine di valorizzare ed incentivare il recupero di alcuni fabbricati inutilizzati e che ancora insistono all'interno di piani di recupero non completamente attuati.

<u>Valutazioni ambientali:</u> le disposizioni sopra richiamate riguardano ambiti già urbanizzati e non generano nuovi impatti ambientali.

# PRECISAZIONI IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI NELLE ZONE RESIDENZIALI - ZONE CON SIGNIFICATIVE AREE DI VERDE PRIVATO (RV) art. 19 comma 6

Si attribuisce una possibilità di ampliamento dell'edificio esistente pari al 5% della superficie fondiaria in sostituzione dell'esistente ampliamento del 5% della superficie utile esistente. Tale variazioni normativa consente di tenere conto delle reali dimensioni dell'area di pertinenza rispetto all'edificato esistente. L'introduzione di un indice di edificabilità inferiore a 0,20 mq/mq diventa esclusivamente uno strumento di verifica in caso di ampliamento ma non attribuisce di per se una capacità edificatoria. Rimane esclusa la possibilità di ampliamento per edifici classificati "bene culturale" nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e nella valorizzazione dell'area verde di pertinenza generalmente caratterizzata da giardini storici e alberature di pregio.

<u>Valutazioni ambientali:</u> la capacità edificatoria ed il conseguente carico urbanistico, rimarranno sostanzialmente inalterati, ma saranno meglio distribuiti sulla base della superficie territoriale. Nessuna incidenza si rileva sugli aspetti ambientali essendo gli ampliamenti già previsti in ambito residenziale.

### VARIANTE CARTOGRAFICA E CONSEGUENTE PRECISAZIONE NORMATIVA, DELLA "ZONA PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE "PI- BELLAROSA" art. 23 comma 4

Perseguendo l'obiettivo di una progressiva riqualificazione dell'ambito produttivo di Calerno "Bellarosa" con la trasformazione in area ecologicamente attrezzata (APEA), finalizzato a processi di consolidamento e crescita qualitativa delle attività insediate, si propone di


modificare la zonizzazione delle strade comunali, ad esclusione di quelle costituenti la viabilità principale dell'insediamento, le quali nell'ambito di un progetto di ristrutturazione urbanistica od edilizia potrebbero anche essere soppresse e/o ridefinite per un nuovo assetto viabilistico.

Inteso che ai sensi della LR 15/2013 per interventi di ristrutturazione urbanistica si ricomprendono quegli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, si ritiene che la variazione proposta possa garantire una maggior flessibilità nelle future trasformazioni dell'ambito.

L'attuazione degli interventi di riqualificazione urbanistica comportante la modifica degli assetti viabilistici e degli standard urbanistici è soggetta all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o titolo abilitativo convenzionato.

La modifica cartografica proposta nella presente variante di RUE è conforme alla zonizzazione prevista nel PSC vigente che vede per la zona in oggetto una unica zonizzazione omnicomprensiva anche della viabilità.


#### STRALCIO CARTOGRAFIA RUE VIGENTE



#### STRALCIO CARTOGRAFIA RUE VARIANTE



### STRALCIO CARTOGRAFIA PSC VIGENTE



<u>Valutazioni ambientali:</u> la modifica cartografica proposta comporta di fatto l'attribuzione di una presunta edificabilità aggiuntiva ad aree (sede stradale) attualmente non edificabili. Tale considerazione però non si ritiene significativa dal punto di vista della valutazione di un incremento edificatorio in quanto la modifica è propedeutica per incentivare eventuali interventi di riqualificazione o rifunzionalizzazione di edifici ad oggi non individuabili, ma che rimarranno comunque residuali e da valutare con l'Amministrazione nel caso specifico per garantire comunque la viabilità

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE relativo specifica variante cartografica dell'area industriale

COMPONENTI	DISCIPLINA DEL RUE
AMBIENTALI	con specifico riferimento all'attività edilizia
	gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione sono
ACQUA	subordinati all'introduzione di dispositivi per il risparmio idrico
	riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari; per la stessa
	finalità di riduzione dei consumi idrici vanno privilegiate modalità
	costruttive che consentano il riutilizzo delle acque piovane
	provenienti dai tetti per usi meno pregiati.
	Ai fini della salvaguardia della falda nella costruzione di nuovi
	edifici, anche conseguente a demolizione, in aree di ricarica della
	falda (settori A B D), per minimizzare il rischio di infiltrazione di
	inquinanti nel sottosuolo, le fondazioni profonde vanno realizzate
	con le cautele previste nell'All. 9 delle NT del PTCP (centri di
	pericolo), i sistemi fognari vanno realizzati con materiali atti a
	garantirne la perfetta tenuta, non vanno previste cisterne interrate
	di idrocarburi per riscaldamento (escluso GPL, metano) (cfr. All.9
	delle NT del PTCP), le acque meteoriche provenienti da strade e
	parcheggi non vanno immesse nel sottosuolo né in canalizzazioni
	non impermeabilizzate; le attività produttive che utilizzano risorsa
	idrica con attingimento di acqua sotterranea nel proprio ciclo
	produttivo devono essere dotate di dispositivi per la misurazione
	delle portate e dei volumi dell'acqua prelevata; la realizzazione di
	pozzi domestici dovrà essere effettuata con modalità che
	impediscano l'inquinamento delle falde profonde sia nella fase di
	utilizzo che nella fase di perforazione. Nelle zone di rispetto dei
	pozzi dell'acquedotto vanno in ogni caso evitate le fondazioni
	profonde a contatto con il tetto delle ghiaie e va vietata l'apertura di
	nuovi pozzi.
	ad eccezione dello scarico di reflui domestici in pubblica fognatura,
	lo scarico di altre tipologie di reflui (sia in acque superficiali che in
	pubblica fognatura) è soggetto alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013;
	den Autorizzazione omica Ambientale di Sensi dei DFR II. 39/2015;
SUOLO	La variante va ad incidere su di una superficie già impermeabilizzata
	(sede stradale). Nell'ambito del progetto di ristrutturazione
	edilizia/urbanistica sarà valutata, anche con incentivi sul contributo
	di costruzione, la desigillazione delle aree.
	l .

ARIA	L'impianto sarà soggetto alla normativa ambientale specifica e sottoposto ad Autorizzazione Unica Ambientale nelle zone produttive adiacenti a zone residenziali non sono ammesse attività non compatibili con gli insediamenti residenziali (per emissioni, rumori, odori, traffico indotto, pericolosità in caso di incidenti da valutare in base ai criteri elencati nelle Linee guida per i programmi provinciali di previsione e protezione redatte dal Servizio di Protezione Civile regionale in applicazione della DGR 1166/2004);
BIODIVERSITA'	=
RISCHIO SISMICO	Per la costruzione dei manufatti e impianti si fa riferimento alle "Norme Tecniche delle costruzioni " ai sensi del DM 17/01/2018; Il territorio Comunale è stato oggetto di indagini nella fase di microzonazione sismica di terzo livello.
INQUINAMENTO ACUSTICO	La classificazione acustica del territorio comunale individua le aree interessate da un possibile impianto di distribuzione in classe V. La modifica variante è compatibile con il clima acustico della zona.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	Nel caso di insediamenti all'interno delle fasce di prima approssimazione delle linee elettriche saranno richieste specifiche valutazioni in merito ai tempi di permanenza e stazionamento delle persone.
VIABILITA' TRAFFICO E MOBILITA'	La variante non genera un aggravio degli impatti sulla viabilità esistente.
PATRIMONIO STORICO PAESAGGISTICO	-

#### INTEGRAZIONE DEGLI USI NELLE ZONE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI ARTIGIANALI PIC/ PC, NELLA ZONE DELL'INSEDIAMENTO COMMERCIALE DI CALERNO (PC) art. 23 comma 4 e 24 comma 3

Nelle zone Pi/Pic oltre agli usi esistenti sono stati introdotti i seguenti usi:

- attività finanziarie e assicurative, studi professionali ed uffici in genere;
- artigianato di servizio alla persona, attività di formazione e ricerca;
- movimentazione merci

Nelle zone Pc oltre agli usi esistenti sono stati introdotti i seguenti usi:

- attività finanziarie e assicurative, studi professionali ed uffici in genere;
- attività di formazione e ricerca, mostre.

L'integrazione dei predetti usi, tutti compatibili con il contesto industriale e commerciale non comporteranno incrementi significativi dal punto di vista viabilistico e ambientale.

Per l'insediamento commerciale di Calerno si propone una ridefinizione delle superfici di vendita degli esercizi commerciali sempre nel rispetto della soglia massima già prevista delle medio-grandi strutture di vendita e nel limite massimo di superficie di vendita complessiva dell'insediamento non superiore a 5.000 mq.

*Valutazioni ambientali:* gli usi insediabili non comporteranno incrementi significativi dal punto di vista viabilistico e ambientale.

# PRECISAZIONE PER LE ZONE DESTINATE AD "ATTREZZATURE E SERVIZI DI USO GENERALE-SERVIZI DI INTERESSE GENERALE G" art. 28 comma 9

E' stato integrato il paragrafo con l'inserimento per i lotti già edificati dell'indice di utilizzazione fondiaria in analogia a quello dei lotti liberi.

Tale integrazione costituisce una precisazione necessaria nel caso di interventi di riassetto e riqualificazione esistente.

<u>Valutazioni ambientali:</u> la capacità edificatoria attribuita a tali ambiti rientra in quella massima già prevista per la specifica zona e non comporterà incrementi significativi dal punto di vista viabilistico e ambientale.

# NUOVO ARTICOLO 33 BIS – "ZONE DESTINATE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI", IN MODIFICA ALL'ART. 33 COMMA 8

Il RUE vigente prevede che l'ubicazione degli impianti di distribuzione carburante sia definita tramite i POC.

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza non potendo più approvare i POC per effetto della nuova norma urbanistica Regionale, intende modificare la norma del RUE come indicato anche nella delibera di indirizzo ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017 approvata con delibera di Consiglio comunale n.47 del 28/09/2018.

Nello specifico la variante introduce un nuovo articolo normativo, il 33 bis che meglio dettaglia le condizioni di attuazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante.

Gli indici di edificabilità rimangono inalterati rispetto a quelli fissati dal RUE vigente.

La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante non è consentita in ambito urbano, nelle aree di ricarica di infiltrazione potenziale comparativa alta, all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Spalletti-Varane e la Commenda – art. 15, ne ai lati delle strade classificate panoramiche di cui al precedente art.33 comma 3.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti all'interno delle aree di valore naturale e ambientale ovvero le aree individuate dall'art. 13 – "Ambito di pertinenza dell'Enza" e dall'art. 14- "Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore".

In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" di tutto il piazzale (indicativamente i primi 5 mm di pioggia). Le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate in pubblica fognatura o ad idoneo impianto privato (la gestione delle acque reflue dovrà essere gestita e concordata nell'ambito della convenzione).

#### Valutazioni ambientali: L'indice di utilizzazione fondiaria Uf è rimasto invariato.

La realizzazione di nuovi impinati di distribuzione carburante non è consentita in ambito urbano, nelle aree di ricarica di infiltrazione potenziale comparativa alta, all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Spalletti-Varane e la Commenda – art. 15, ne ai lati delle strade classificate panoramiche di cui al precedente art.33 comma 3.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti all'interno delle aree di valore naturale e ambientale ovvero le aree individuate dall'art. 13 – "Ambito di pertinenza dell'Enza" e dall'art. 14- "Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore".

In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" di tutto il piazzale (indicativamente i primi 5 mm di pioggia). Le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate in pubblica fognatura o ad idoneo impianto privato (la gestione delle acque reflue dovrà essere gestita e concordata nell'ambito della convenzione.

Si riporta la tabella di valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente relativi alla variante delle zone destinate agli impianti di distribuzione carburante.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE relativo specifica variante "Impianti distribuzione carburante"

COMPONENTI AMBIENTALI	DISCIPLINA DEL RUE con specifico riferimento all'attività edilizia
ACQUA	In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" di tutto il piazzale (indicativamente i primi 5 mm di pioggia). Le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate in pubblica fognatura o ad idoneo impianto privato. Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti all'interno delle aree di valore naturale e ambientale ovvero le aree individuate dall'art. 13 – "Ambito di pertinenza dell'Enza" e dall'art. 14- "Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore".
SUOLO	La superficie di pertinenza dell'impianto sarà completamente impermeabilizzata.  Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti nelle aree di ricarica di infiltrazione potenziale comparativa alta,
ARIA	L'impianto sarà soggetto alla normativa ambientale specifica e sottoposto ad Autorizzazione Unica Ambientale
BIODIVERSITA'	Sono previste opere di mitigazione lungo i confini dell'impianto.
RISCHIO SISMICO	Per la costruzione dei manufatti e impianti si fa riferimento alle "Norme Tecniche delle costruzioni " ai sensi del DM 17/01/2018; Il territorio Comunale è stato oggetto di indagini nella fase di microzonazione sismica di terzo livello.
INQUINAMENTO ACUSTICO	La classificazione acustica del territorio comunale individua le aree interessate da un possibile impianto di distribuzione in classe IV. Sotto il profilo acustico, le zone sono caratterizzate dal rumore generato dal traffico veicolare della via Emilia.  L'attività in esame, collocabile all'interno delle fasce di rispetto stradale, è conforme alla zonizzazione acustica prevista per ciascun ambito.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	Nel caso di insediamenti all'interno delle fasce di prima approssimazione delle linee elettriche saranno richieste specifiche valutazioni in merito ai tempi di permanenza e stazionamento delle persone.
VIABILITA' TRAFFICO E MOBILITA'	L'attività non genera un aggravio degli impatti sulla viabilità esistente ma è al servizio di questa.

#### PATRIMONIO STORICO PAESAGGISTICO

Non è ammessa la realizzazione di impianti di distribuzione carburante all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Spalletti-Varane e la Commenda – art. 15, ne ai lati delle strade classificate panoramiche di cui al precedente art.33 comma 3.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti negli ambiti del sistema insediativo storico, delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nelle zone di tutela naturalistica, nelle aree boscate, negli ambiti interessati da rischi naturali;

Per quanto riguarda le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la realizzazione d'impianti per la distribuzione carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno e preveda adeguate opere di mitigazione ed integrazione paesaggistica, ai sensi del comma 8 art. 42 delle NA di PTCP;

#### POSSIBILITÀ DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI NON CLASSIFICATI "BENE CULTURALE"

In territorio rurale e territorio urbano è concessa la possibilità d'interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti la demolizione e contestuale ricostruzione nel rispetto della sagoma degli edifici esistenti purché non classificati come "bene culturale".

Tale possibilità diventa oggi particolarmente rilevante e molto spesso una necessità al fine di garantire la riqualificazione del patrimonio edilizio, nel rispetto dei sempre più elevati standard e requisiti di risparmio energetico e sicurezza sismica che spesso mal si adattano alla ristrutturazione di edifici esistenti particolarmente carenti da questo punto di vista.

<u>Valutazioni ambientali:</u> La possibilità di sostituire i vecchi edifici con nuove costruzioni comporta esclusivamente vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico e sicurezza sismica dei fabbricati. Nessun nuovo impatto ambientale sarà generato essendo le aree interessate urbanizzate.

#### 4. RELAZIONE SULLA CRITICITA' IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 1300/2016

#### **PREMESSA**

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), ha lo scopo di assicurare nel territorio del Distretto Idrografico Padano la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economico sociali.

Il PGRA individua i seguenti 4 Ambiti Idrografici:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP);
- Aree costiere marine (ACM);

per i quali ambiti sono stati individuati i seguenti 3 Scenari di Pericolosità:

- aree interessata da alluvione rara (P1);
- aree interessate da alluvione poco frequente (P2);
- aree interessate da alluvione frequente (P3).

Il PGRA introduce un nuovo ambito definito come Reticolo secondario di pianura (RSP), che interessa anche il territorio comunale di Sant'Ilario d'Enza.

Il PGRA demanda alle Regioni ed ai Comuni del distretto la regolamentazione, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, delle attività consentite, dei limiti e i divieti per gli ambiti Reticolo secondario di pianura (RSP).

Nell'ambito dell'attività di re\visione della pianificazione territoriale, il Comune deve adeguare gli strumenti urbanistici al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale.

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300, del 01.08.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal comitato istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazioni n. 5/2015 ", ha definito in modo estremamente dettagliato le modalità di prima applicazione della nuova pianificazione di bacino.

I Comuni sono tenuti ad osservare i nuovi contenuti della pianificazione di bacino, sia nelle attività autorizzative e di vigilanza in campo edilizio, sia in quelle pianificatorie di competenza urbanistica e di protezione civile, avendo a riferimento le disposizioni applicative della direttiva regionale citata, fatta salva la facoltà di applicare, anche limitatamente a singoli casi, misure più cautelative.

#### IL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA (RSP)

Il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di Bonifica e irrigui nella medio - bassa pianura padana.

La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli scenari di alluvione frequente (P3) e poco frequente (P2) previsti dalla Direttiva 2007/60/CE. Il metodo d'individuazione delle aree soggette ad alluvioni è stato di tipo prevalentemente storico – inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 anni in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità connesse con l'attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio. A questa tipologia di aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli idrologico – idraulici e aree delimitate sulla base del giudizio esperto degli enti gestori in relazione alla incapacità, più volte riscontrata, del reticolo a far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da tempi di ritorno superiori (in media) a 50 anni (individuato come tempo di ritorno massimo relativo allo scenario P3).

Stante le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di alluvione poco frequente (P2), l'inviluppo delle aree potenzialmente allagabili, coincidente con gran parte dei settori di pianura dei bacini idrografici, <u>ha carattere indicativo e necessita di ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo</u>. Ne deriva che l'estensione delle aree interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello scenario P2.

Le alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui che danno origine a condizioni di rischio medio (R2) e moderato/nullo (R1) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2).

La mitigazione delle condizioni di rischio per il patrimonio edilizio esistente si fonda su azioni di protezione civile ed eventualmente di autoprotezione e di protezione passiva.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi nell'ambito comunale si fa riferimento alle disposizioni specifiche sotto riportate.

In relazione alle caratteristiche di pericolosità e rischio descritte sopra, nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura si deve garantire l'applicazione:

- a) di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- b) di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi (Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività – vedi articolo 9, L.R. n. 15/2016) relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) interventi di nuova costruzione;
- c) mutamento di destinazione d'uso con opere.

#### IL TERRITORIO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Il PTCP della Provincia di Reggio Emilia (variante specifica 2016 adottata con Delibera di Consiglio provinciale n.2 del 15/02/2018) nella tav. P7bis delimita le aree potenzialmente allagabili secondo diversi scenari di probabilità, afferenti al reticolo costituito dai corsi

d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui (RSP Reticolo secondario di pianura).


L'art. 68 delle norme di attuazione del suddetto PTCP definisce che in tali aree, agli interventi urbanistico/edilizi si applicano le misure di cui alla D.G.R. 1300/2016 con le modalità ivi definite, nonché le successive disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

Il territorio comunale è anche parzialmente interessato da alluvioni frequenti (aree P3) e poco frequenti (aree P2) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP).

Nelle aree rientranti nel reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) sono confermate le limitazioni e prescrizioni previste per le Fasce A e B del PAI, come definite dalla Variante PAI adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Del. n. 5/2016, coincidenti rispettivamente con le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti del reticolo principale di pianura e di fondovalle. Le fasce A e B sono riportate nell'elaborato 2 del RUE del comune di Sant'Ilario d'Enza e sono regolamentate dall'art. 13 delle relative norme (parte I).

Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)
Reticolo secondario di pianura - Stralcio della tavola P7 bis 200NO PTCP provincia di RE -

(variante specifica 2016 – Adottata)



Come si evince dalla riportata tavola P7bis del PTCP, l'intero territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza è interessato da alluvioni poco frequenti (aree P2) del reticolo secondario di pianura (RSP).

Pertanto, in tutto il territorio comunale, vanno applicate relativamente agli interventi edilizi, le disposizioni specifiche elencate nell'art. 5.2 delle "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI DELTA adottato dal comitato istituzionale autorita' di bacino del fiume PO con deliberazioni n. 5/2015" approvate dalla Giunta Regionale in data 1 agosto 2016.

In applicazione del richiamato art. 5.2 delle Prime disposizioni regionali in tutte le aree del territorio comunale, escluse quelle interessate dalle Fasce A e B del PAI per le quali sono definite specifiche limitazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

- 1. nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a PUA, nell'ambito della procedura di VALSAT, la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali;
- 2. negli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di mutamento di destinazione d'uso con opere, vanno assunte le misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture che "a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività" vengono riportate nel richiamato art. 5.2., ovvero i possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio sono:
  - a. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
  - b. é da evitare le realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione, quali ad esempio;
    - 1. le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
    - 2. vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
    - 3. gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
    - 4. le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
    - 5. le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, ecc.);
    - 6. siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. Si precisa inoltre che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.
    - favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

Tali accorgimenti devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo

specifico di riferimento, e il Comune tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia, deve verificare il rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa edilizia deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

Le suddette considerazioni in merito alla criticità idraulica sono recepite nella variante con l'inserimento nelle norme del RUE del Titolo III - adeguamento alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA (piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico padano) adottato dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume PO con deliberazione n. 4/2015 e approvato dal medesimo c.i. con deliberazione n. 2/2016 – art. 37.

#### 5. MICROZONAZIONE SIMICA

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha redatto lo studio di microzonazione sismica di III° livello (progettisti: dott. Geol Matteo Collareda – Dott.ssa Geol. Claudia Tommasoli) certificato dalla Regione Emilia Romagna con comunicazione del 13/08/2018.

Le modifiche apportate con la variante risultano essere diffuse sul territorio Comunale ma non definibili a priori dal punto di vista dell'analisi simica.

Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, in qualsiasi ambito ricadono dovranno tenere conto degli studi effettuati come definito nelle *condizioni per l'attuazione degli interventi* contenute nelle Norme del RUE.

Gli studi di microzonazione sismica di III livello sono disponibili sul sito dell'amministrazione alla pagina:

http://www.comune.santilariodenza.re.it/Sezione.jsp?titolo=Piano+Urbanistico+Comunale&idSezione=1456

### 6. <u>CONCLUSIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELLE VARIANTI AL AL RUE</u>

In conclusione, si ritiene che la valutazione dia un esito positivo per assenza d'impatti negativi e di incrementi della pressione antropica rispetto agli strumenti vigenti.

Attraverso le argomentazioni svolte e con la lettura della documentazione esistente ed inserita nel "Rapporto Ambientale" del RUE si ritiene che le previsioni sopradescritte della Variante al RUE n. 3/2020 del Comune di Sant'Ilario d'Enza siano compatibili rispetto all'impatto ed alle ricadute che potrà ingenerare sulle varie tematiche, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate con particolare riferimento alle azioni da intraprendere per la tutela delle acque, del suolo e della biodiversità.

### 7. STRALCI CARTOGRAFICI DELLE AREE DI VARIANTE

Modifica cartografica zona industriale

RUE – Zonizzazione elab. 2

#### STRALCIO CARTOGRAFIA RUE VARIANTE

